



ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI  
CATANIA

*Istituto Superiore di Studi Musicali*

Catania, 21 Ottobre 2016

All'Albo dell'Istituto

Prot. 5306/2016

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'elezione dei docenti componenti del Consiglio Accademico

### IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO

**Visto** l'art. 33 della Costituzione italiana;  
**Vista** la Legge 21 dicembre 1999, n.508;  
**Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132;  
**Visto** lo Statuto dell'Istituto Bellini, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – A.F.A.M. n.114 del 4 giugno 2004 ai sensi del D.P.R. n.132/2003;  
**Visto**, in particolare, l'articolo 28 dello Statuto;  
**Vista** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 4 Ottobre 2016;  
**Visto** il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico con Deliberazione n. 32/2016 del 13 Ottobre 2016;  
**Vista** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 19 Ottobre 2016;

### DECRETA

1. È approvato il Regolamento per l'elezione dei docenti componenti del Consiglio Accademico.
2. Il testo del suddetto Regolamento, allegato al presente Decreto, entra in vigore con decorrenza immediata.



Il Presidente  
(Prof.ssa Graziella Seminara)

## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

### **Articolo 1 - Indizione delle elezioni.**

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto, emanato almeno 30 giorni prima delle elezioni, che specifica:
  - a) il calendario degli adempimenti;
  - b) le operazioni elettorali;
  - c) la nomina della Commissione elettorale costituita secondo i criteri stabiliti dall'art.4 comma 1 del presente Regolamento.

### **Articolo 2 - Elettorato attivo.**

1. Fanno parte del corpo elettorale attivo i docenti dell'organico di Istituto:
  - a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;

### **Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.**

1. Il Consiglio Accademico è composto da 13 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
  - a) dieci docenti dell'Istituto in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 8, comma 2, lettera a), dello Statuto;
  - b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. I candidati professori, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che intendano candidarsi, devono far pervenire all'Istituzione la propria candidatura entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
4. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 4.

### **Articolo 4 - Commissione elettorale.**

1. La commissione elettorale è composta da cinque Professori più un membro supplente, docenti dell'Istituto, secondo i criteri della maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, secondo i criteri di anzianità anagrafica, previa accettazione da parte degli stessi.
2. La commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di Seggio, nominando il Presidente ed il Segretario.
3. Il Presidente della Commissione elettorale svolgerà, altresì, la funzione di Presidente della Commissione di Seggio.
4. Durante le operazioni di voto, dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
5. La Commissione elettorale si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
6. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:
  - a) acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
  - b) dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
  - c) pubblica all'albo dell'Istituto l'elenco dei candidati entro i tre giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
  - d) garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;

- e) esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno libero successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il secondo giorno libero successivo;
  - f) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
  - g) assicura il funzionamento del Seggio;
  - h) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
  - i) redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
7. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
8. Nessuno dei docenti componenti la Commissione può presentare la propria candidatura.

#### **Articolo 5 - Modalità di voto.**

1. Le elezioni si svolgono durante il Collegio dei Professori convocato secondo le modalità di cui al decreto direttoriale citato dall'art.1 del presente Regolamento.
2. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente o dal Segretario della Commissione elettorale.
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime il proprio voto a favore di 1 (uno) candidato.
4. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore, o da un componente la Commissione di Seggio, nell'apposita urna.
5. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
6. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. Le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
9. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

#### **Articolo 6 - Metodo d'elezione.**

1. Per essere eletti i candidati devono conseguire un numero di preferenze personali non inferiore a quattro.
2. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso l'I.S.S.M. "V. Bellini" o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
3. Nel caso non dovessero risultare eletti tutti e dieci i componenti docenti verranno indette immediatamente le elezioni suppletive.
4. In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, si ricorre alla graduatoria dei risultati elettorali pubblicati ai sensi del successivo art. 8 del presente Regolamento ovvero, se esaurite o in mancanza di candidati aventi il requisito previsto dal precedente comma 1, tramite elezioni suppletive.
5. La proclamazione degli eletti e la loro immissione nelle funzioni viene effettuata dal Direttore dopo lo spoglio delle schede.
6. Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

### **Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.**

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale.

### **Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.**

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

### **Articolo 9 - Nomina del Consiglio Accademico.**

Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore.

### **Articolo 10 – incompatibilità**

I Docenti candidati per il Consiglio accademico oltre ad essere in possesso dei requisiti precisati nell'art. 3 si trovano in condizione di incompatibilità nei seguenti casi:

- a) avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- b) avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni, oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- c) essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

I membri del Consiglio Accademico, per tutto il periodo del loro mandato, non potranno avere o accettare da parte del Direttore, incarichi fiduciari o non elettivi, o non soggetti a bando di selezione, siano essi retribuiti o gratuiti.

Nel caso in cui gli eletti siano destinatari di incarichi fiduciari, o non elettivi, o non soggetti a bando, siano essi retribuiti o gratuiti, sono in condizione di incompatibilità con il ruolo di componente del Consiglio Accademico.

Fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, è ammesso l'esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell'Istituzione nel territorio. Il professore deve dare comunicazione al direttore delle attività consentite di cui al precedente comma.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i docenti eletti nel Consiglio Accademico.

### **Articolo 11 – Decadenza.**

Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità di cui all'art. 10.